



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
03/05/2024 al nr. 208

TARI: AGGIORNAMENTO ANNI 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

Nr. Progr. **7**

Data **30/04/2024**

Seduta NR. **1**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **30/04/2024** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **30/04/2024** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUGGERI MIRCO	S	SALUCCI GUIDO	S	ROSATI NICOLA	S
BIRAL ALBERTO	S	PACI ALESSANDRO	S		
PASQUINI LUCA	S	MARIOTTI STEFANIA	N		
FRANCIONI EBE	S	ROMEO CARMELO	S		
RICCI ENRICO	S	VANDI DAVIDE	S		
Totale Presenti: 10			Totale Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

MARIOTTI STEFANIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

SALUCCI GUIDO, RICCI ENRICO, VANDI DAVIDE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

OGGETTO:

**TARI: AGGIORNAMENTO ANNI 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.**

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Rosati che chiede se il costo delle campane per la raccolta differenziata sia stato valutato. Il Sindaco risponde che l'eliminazione delle campane non comporterebbe modifica ai costi che incidono sul P.E.F.

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 10 componenti, votanti n. 10, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Romeo, Rosati e Vandì) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
- 2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n. 10 componenti, votanti n. 10, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Romeo, Rosati e Vandì) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la TARI, *Tassa sui Rifiuti* sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 654 bis ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 25.05.2022 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal dall'autorità competente;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con*

i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione dell’ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato della successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con successiva Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

RICHIAMATA la deliberazione dell’ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” la quale reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

VISTA la Determinazione di Arera n. 1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif”;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’articolo 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1., ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

ATTESO che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.1 e 7.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l’*“Ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di CARPEGNA l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 e convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, è A.T.A. RIFIUTI DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 – PESARO E URBINO;

VISTO l’articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art.1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di aggiornamento del Piano economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 predisposto ai sensi della citata Deliberazione dell'ARERA 363/2021, validato dal competente Ente di governo dell'Ambito con Deliberazione n. 2 del 19-04-2024, da cui risulta un costo complessivo pari ad € 366.275,00 per l'anno 2024 e ad € 386.420,00 per l'anno 2025;

DATO ATTO che l'aggiornamento biennale relativo ai PEF 2024-2025, acquisito con prot. n. 1870 in data 20.04.2024 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione degli atti impiegati e, in particolare, da:

- Delibera di Assemblea n. 2 del 19-04-2024 recante "Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2024-2025 relativi all'aggiornamento biennale del MTR-2 ARERA;
- Allegato 1 alla delibera: "Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale";
- Allegato 2 alla delibera: "Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale";
- Allegato 3 alla delibera: "Schema di Relazione di accompagnamento";
- Allegato 4 alla delibera "Prospetto PEF agg. 2024-2025";
- Allegato 5 alla delibera "Lettera ATA inviata ai Gestori";
- Allegato 6 alla delibera "Lettera di risposta dei Gestori";
- Allegato 7 alla delibera "Relazione di accompagnamento del Gestore".

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Carpegna, un incremento, rispetto al PEF dell'anno precedente nella misura del 5,5%;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RITENUTO pertanto, al fine di definire per l'anno 2024 le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Costi Fissi	Costi Variabili
Totale Costi Piano Finanziario	€ 167.443,00	€ 198.832,00
Contributo MIUR	€ 361,00	€ 616,00
Entrate da recupero evasione	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate da tariffe	€ 167.081,00	€ 198.216,00

ATTESO che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 365.297,00 e che l'ammontare dei costi

imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 198.216,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad € 167.081,00;

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

DATO ATTO che è volontà del Comune effettuare il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2024, tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto di criteri di ripartizione ispirati a principi di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

Comune di Carpegna - PEF 2024		
Utenze domestiche	Parte fissa	47%
	Parte variabile	73,4%
Utenze non domestiche	Parte fissa	53%
	Parte variabile	26,6%

RICHIAMATE:

- le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall'altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

PRECISATO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per l'annualità precedente;
- che anche per l'anno 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato B "Tariffe Tari 2024 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

DATO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

ESAMINATI i costi del piano tariffario che inevitabilmente comportano un aumento generalizzato delle tariffe, considerato che l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio...*";

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana e la conseguente riduzione della commissione pari allo 0,30% di spettanza del Comune;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

STABILITO che le scadenze dei pagamenti, per l'anno 2024, siano fissati nelle seguenti date:

- prima rata 30.06.2024
- seconda rata 30.11.2024

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RILEVATO, pertanto, che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con deliberazione n. 2 del 19 aprile 2024 da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro Urbino;
2. Di quantificare in € 366.275,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
3. Di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2024;
5. Di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in due rate, come di seguito indicato:
 - prima rata 30.06.2024
 - seconda rata 30.11.2024
6. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
7. Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
8. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

9. Di trasmettere copia della presente ad A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere,

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N. 2 del 19-04-2024

Oggetto: Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2024-2025 relativi all'aggiornamento biennale del MTR-2 ARERA.

L'anno duemila ventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10:00, in modalità videoconferenza da remoto, si è riunita l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, con giusta e regolare convocazione recapitata ai componenti dell'Assemblea in tempo utile, al fine di trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno della presente seduta.

Presiede il Presidente dell'A.T.A. **Paolini Giuseppe**

Assiste e verbalizza il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti **Michele Ranocchi**

Fatto l'appello nominale, risulta:

Comune	Quote %	Pres./Ass. (a / p)	% Pres.	Rappresentante	
ACQUALAGNA	1,25%	a	—	—	—
APECCHIO	0,87%	a	—	—	—
BELFORTE ALL'ISAURO	0,23%	a	—	—	—
BORGO PACE	0,37%	a	—	—	—
CAGLI	2,99%	a	—	—	—
CANTIANO	0,87%	a	—	—	—
CARPEGNA	0,50%	p	0,50%	Mirco Ruggeri	Sindaco
CARTOCETO	1,93%	p	1,93%	Michele Mariotti	Delegato
COLLI AL METAURO	3,03%	p	3,03%	Pietro Briganti	Sindaco
FANO	14,78%	p	14,78%	Massimo Seri	Sindaco
FERMIGNANO	2,19%	a	—	—	—
FOSSOMBRONE	2,73%	p	2,73%	Maurizio Mezzanotti	Delegato
FRATTE ROSA	0,30%	a	—	—	—
FRONTINO	0,11%	a	—	—	—
FRONTONE	0,46%	a	—	—	—
GABICCE MARE	1,39%	p	1,39%	Domenico Pascuzzi	Sindaco
GRADARA	1,18%	p	1,18%	Filippo Gasperi	Sindaco
ISOLADELPIANO	0,24%	p	0,24%	Giuseppe Paolini	Sindaco
LUNANO	0,42%	p	0,42%	Mauro Dini	Sindaco
MACERATA FELTRIA	0,64%	a	—	—	—
MERCATELLO SUL M.	0,60%	p	0,60%	Luca Bernardini	Delegato
MERCATINO CONCA	0,32%	a	—	—	—
MOMBAROCCIO	0,61%	p	0,61%	Emanuele Petrucci	Sindaco
MONDAVIO	1,04%	p	1,04%	Mirco Zenobi	Sindaco
MONDOLFO	3,45%	p	3,45%	Filomena Tiritiello	Delegata
MONTECALVO IN FOGLIA	0,70%	p	0,70%	Donatella Paganelli	Sindaco
MONTECERIGNONE	0,23%	p	0,23%	Carlo Chiarabini	Sindaco
MONTEFELCINO	0,79%	p	0,79%	Osvaldo Pelagaggia	Sindaco
MONTEGRIMANO	0,37%	a	—	—	—

MONTELABBATE	1,65%	p	1,65%	Pierluigi Ferraro	Delegato
MONTEPORZIO	0,73%	a	–	–	–
PEGLIO	0,25%	p	0,25%	Cristina Belpassi	Sindaco
PERGOLA	1,98%	p	1,98%	Simona Guidarelli	Sindaco
PESARO	23,11%	p	23,11%	Enzo Belloni	Delegato
PETRIANO	0,70%	a	–	–	–
PIANDIMELETO	0,66%	p	0,66%	Veronica Magnani	Sindaco
PIETRARUBBIA	0,21%	p	0,21%	Maria Assunta Paolini	Sindaco
PIOBBICO	0,68%	a	–	Alessandro Urbini	Sindaco
S. COSTANZO	1,29%	p	1,29%	Stefano Giraldi	Delegato
S. LORENZO IN CAMPO	0,93%	a	–	–	–
S. ANGELO IN VADO	1,22%	p	1,22%	Stefano Parri	Sindaco
S. IPPOLITO	0,45%	p	0,45%	Marco Marchetti	Sindaco
SASSOCORVARO AUDITORE	1,53%	p	1,53%	Giuseppe Zito	Delegato
SERRA S. ABBONDIO	0,38%	p	0,38%	Ludovico Caverni	Sindaco
SESTINO	0,64%	a	–	–	–
TAVOLETO	0,26%	p	0,26%	Stefano Pompei	Sindaco
TAVULLIA	2,01%	p	2,01%	Francesca Paolucci	Sindaco
TERRE ROVERESCHE	1,59%	p	1,59%	Antonio Sebastianelli	Sindaco
URBANIA	1,96%	a	–	–	–
URBINO	4,52%	p	4,52%	Maurizio Gambini	Sindaco
VALLEFOGLIA	3,63%	p	3,63%	Mirco Calzolari	Delegato
PROVINCIA	5,00%	p	5,00%	Giuseppe Paolini	Presidente

VALORI ASSOLUTI		
	Quote %	% Pres.
TOTALI	100,00%	83,38%

Constatata la presenza di n. 33 Enti su n. 52 e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità della seduta in seconda convocazione, e la presenza del quorum deliberativo stabilito per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Paolini Giuseppe invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 4 del 18-04-2024

Oggetto:	Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2024-2025 relativi all'aggiornamento biennale del MTR-2 ARERA.
----------	---

Preliminarmente si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 3 del 16/04/2024 redatta dalla EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

Richiamati, ai fini della propria competenza per il presente atto:

- il decreto del Presidente ATA n. 9 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 01/04/2021, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino.
- il decreto del Presidente ATA n. 10 del 21/03/2024 con il quale è stato prorogato fino al 15/05/2024 l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 Pesaro Urbino, conferito al sottoscritto;

Richiamata altresì la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 01/04/2021, in forza della quale il sottoscritto ricopre il ruolo di Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti;

Premesso che:

- l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm., si è costituita in data 24 ottobre 2013, come risulta dalla presa d'atto dell'avvenuta costituzione effettuata con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31 del 14/11/2013;
- ai sensi dell'art.14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la*

diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)*”;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h)*;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF *“AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”*, che ha integrato e modificato l'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF *“OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI”*, che tra le altre cose ha introdotto il macro-indicatore R1 – *“Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”*;
- la deliberazione ARERA n. 487/2023/R/RIF *“VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D'USO DEL CAPITALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 389/2023/R/RIF, DI AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”*;
- la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF *“OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, NN. 10548, 10550, 10734, 10775 DEL 2023, IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 363/2021/R/RIF, E ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”*, che ha integrato e modificato la deliberazione n. 363/2021/R/RIF e l'Allegato A alla stessa;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (Versione modificata con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e con deliberazione del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF) *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ed il suo Allegato A – *“Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”*, indicando in particolare:
 - all'art. 7.1) che: *“...il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;
 - all'art. 7.3) che: *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 (soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8), nonché quello di cui al comma 7.2 sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati”*;
 - all'art. 7.4) che: *“Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2,*

validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.”;

- all’art. 8.1) della deliberazione è stabilito che: “l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

- la Determina n. 1/2023 – DTAC dell’ARERA “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”, con allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1 - Tool MTR-2 aggiornamento 2024-2025;
- Allegato 2 - Relazione di accompagnamento aggiornamento 2024-2025;
- Allegato 3 - Dichiarazione di veridicità;
- Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità Comuni;

Accertato che:

- l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di governo dell’Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»;
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l’attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

Dato atto che nel territorio dell’ATO n. 1 l’Ente Territorialmente Competente ha individuato, per ogni ambito tariffario, i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del Metodo Tariffario:

	AMBITO TARIFFARIO	Gestore del Ciclo integrato RU	Altro Gestore
1	Acqualagna	Marche Multiservizi Spa	Acqualagna
2	Apecchio	Marche Multiservizi Spa	Apecchio
3	Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi Spa	Belforte all'Isauro
4	Borgo Pace	Marche Multiservizi Spa	Borgo Pace
5	Cagli	Marche Multiservizi Spa	Cagli
6	Cantiano	Marche Multiservizi Spa	Cantiano
7	Carpegna	Marche Multiservizi Spa	Carpegna
8	Cartoceto	Aset Spa	Cartoceto
9	Colli al Metauro	Aset Spa	Colli al Metauro
10	Fano	Aset Spa	Fano
11	Fermignano	Marche Multiservizi Spa	Fermignano
12	Fossombrone	Aset Spa	Fossombrone
13	Fratte Rosa	Marche Multiservizi Spa	Fratte Rosa
14	Frontino	Marche Multiservizi Spa	Frontino

15	Frontone	Marche Multiservizi Spa	Frontone
16	Gabicce Mare	Marche Multiservizi Spa	Gabicce Mare
17	Gradara	Marche Multiservizi Spa	Gradara
18	Isola del Piano	Aset Spa	Isola del Piano
19	Lunano	Marche Multiservizi Spa	Lunano
20	Macerata Feltria	Marche Multiservizi Spa	Macerata Feltria
21	Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi Spa	Mercatello sul Metauro
22	Mercatino Conca	Marche Multiservizi Spa	Mercatino Conca
23	Mombaroccio	Marche Multiservizi Spa	Mombaroccio
24	Mondavio	Aset Spa	Mondavio
25	Mondolfo	Onofaro Antonino srl	Mondolfo
26	Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi Spa	Montecalvo in Foglia
27	Monte Cerignone	Marche Multiservizi Spa	Monte Cerignone
28	Montefelcino	Aset Spa	Montefelcino
29	Monte Grimano	Marche Multiservizi Spa	Monte Grimano
30	Montelabbate	Marche Multiservizi Spa	Montelabbate
31	Monte Porzio	Aset Spa	Monte Porzio
32	Peglio	Marche Multiservizi Spa	Peglio
33	Pergola	Aset Spa	Pergola
34	Pesaro	Marche Multiservizi Spa	Pesaro
35	Petriano	Marche Multiservizi Spa	Petriano
36	Piandimeleto	Marche Multiservizi Spa	Piandimeleto
37	Pietrarubbia	Marche Multiservizi Spa	Pietrarubbia
38	Piobbico	Marche Multiservizi Spa	Piobbico
39	San Costanzo	Aset Spa	San Costanzo
40	San Lorenzo in Campo	Rieco Spa	San Lorenzo in Campo
41	Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi Spa	Sant'Angelo in Vado
42	Sant'Ippolito	Aset Spa	Sant'Ippolito
43	Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi Spa	Sassocorvaro Auditore
44	Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi Spa	Serra Sant'Abbondio
45	Sestino	Sestino	
46	Tavoletto	Marche Multiservizi Spa	Tavoletto
47	Tavullia	Marche Multiservizi Spa	Tavullia
48	Terre Roveresche	Onofaro Antonino srl	Terre Roveresche
49	Urbania	Marche Multiservizi Spa	Urbania
50	Urbino	Marche Multiservizi Spa	Urbino
51	Vallefoglia	Marche Multiservizi Spa	Vallefoglia

I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio non rientrano più nell'ambito ATA 1 Pesaro Urbino a seguito del passaggio alla Regione Emilia Romagna a partire dal 01.01.2022.

Dato atto che:

- ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con delibera di Assemblea n. 8 del 13.05.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I (Livello qualitativo minimo) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TQRIF ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- con delibera di Assemblea n. 9 del 13.05.2022 è stata approvata la proposta di predisposizione del PEF 2022-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA;
- ai fini dell'individuazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e degli adempimenti conseguenti, con delibera di Assemblea n. 12 del 28.07.2023, in attuazione della Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF artt. 6 e 7, è stata disposta la non individuazione di impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti "minimi" all'interno dell'ATO 1;

TEMPISTICHE DI APPROVAZIONE

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che all’art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno.»;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 2.5.22 (DL «Aiuti») che all’art. 43 comma 11 viene novella il citato comma 5-quinquies dell’articolo 3, prevedendo espressamente che: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”, chiarendo definitivamente il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti;

VALIDAZIONE PEF

Dato atto che secondo quanto previsto all’art. 7 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;
- il piano economico finanziario 2024-2025 (di seguito anche “PEF 24-25”) secondo quanto previsto dal MTR-2 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente;

Dato altresì atto che:

- le forme di gestione sopra menzionate (Gestori e Comuni) hanno provveduto alla trasmissione a mezzo Pec a questo ETC dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA;
- si sono svolte approfondite attività di confronto e revisione dati tra gli uffici ATA, gli uffici gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano economico finanziario;
- conseguentemente i gestori hanno provveduto a ritrasmettere la documentazione definitiva presa a riferimento per la predisposizione dei PEF;
- per quanto riguarda la documentazione dei Comuni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, l’ETC ha proceduto, per alcuni Comuni, alla rettifica dei dati trasmessi comunicando agli stessi le modifiche effettuate;
- che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti dell’ETC;

SCELTE DI COMPETENZA DELL’ETC

Dato atto che:

- a seguito dell'applicazione del MTR-2 ARERA approvato con la delibera 363/2021, come successivamente modificato e integrato, e dei successivi provvedimenti applicativi, l'ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare:
 - A. i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ connessi ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, ai fini della determinazione del parametro ω_a e del coefficiente di recupero di produttività X_a . Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente, contestualmente quantificandolo nell'intervallo $(-0.15,0]$ – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: $R1$ (*Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore*) $\geq 0,85$
 - B. i fattori di “sharing” dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi (parametri b e ω_a);
 - C. i parametri da utilizzare per il calcolo del **limite alla crescita** annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR-2 (X, QL, PG, C116, CRI);

Dato atto inoltre che ai sensi del comma 5 dell'art. 4: *“Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:*

- *in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.”*

Ritenuto opportuno approvare con la presente delibera i criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nonché il dettaglio dei parametri per ciascun ambito tariffario come di seguito riportato:

A - Coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

B - fattori di “sharing” b e ω_a

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

C - Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie

Considerato che:

- Il MTR ARERA, all'art. 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l'anno a debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all'annualità a-1.

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho_a)$$

- Con il parametro ρ_a definito dall'Ente Territorialmente competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116_a + CRI_a$$

ove:

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 2,7%;
- X_a = è il coefficiente di RECUPERO DELLA PRODUTTIVITÀ determinato dall'ETC [0,1%; 0,5%]:
 - o confrontando il costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento (fabbisogno standard o costo medio);
 - o in base ai risultati in termini di Raccolta differenziata - RD (γ_1) ed efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo (γ_2)
- QL_a = è il coefficiente per il miglioramento previsto della QUALITÀ e delle prestazioni erogate agli utenti [0%; 4%] – tiene conto anche dei possibili incrementi della qualità dovuti all'introduzione degli obblighi ARERA (del. 15/2022) a partire dal 1.1.2023;
- PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 3%;
- $C116_a$ = è il coefficiente che tiene conto degli oneri riconducibili alle novità normative di cui al D.Lgs. 116/20. Valorizzabile nell'intervallo [0% e 3%], «assorbendo» valorizzazioni inferiori al valore massimo degli altri parametri;
- CRI = è il nuovo coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per gli anni 22-23 riconducibili alla dinamica dei prezzi, valorizzabile tra [0% e 7%], «assorbendo» valorizzazioni inferiori degli altri parametri;

Il limite alla crescita massimo è comunque del 9,6%, salvo motivate situazioni di superamento del suddetto limite.

Considerato che:

- a seguito di una prima valutazione si era proceduto all'elaborazioni dei PEF per le annualità 2024 e 2025 con la previsione di un coefficiente massimo di crescita delle entrate tariffarie per entrambe le annualità pari al 6,6% con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025. Detto limite era stato proposto dagli uffici ATA in seguito ad una attenta valutazione dei dati trasmessi dalle Società di gestione del servizio e dai Comuni, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- a seguito dell'assemblea informativa dei Sindaci tenutasi il giorno 12 aprile in cui sono state illustrate le risultanze delle elaborazioni dei Pef per le annualità 2024 e 2025, come da alinea precedente, i Sindaci presenti hanno proposto un incremento massimo complessivo del 5,0% per entrambe le annualità con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025 chiedendo in tal senso ad ATA di avere una interlocuzione con i Gestori che ATA ha prontamente avviato come da lettera allegata (Allegato n. 5);
- le Società di Gestione hanno riscontrato la nota di ATA (Allegato n. 6) evidenziando *“l'importanza di garantire, attraverso il rigoroso rispetto del metodo di regolazione tariffaria, le risorse necessarie affinché le società di gestione possano assicurare alla collettività servizi ambientali di qualità ed in grado di salvaguardare ogni aspetto utile alla prioritaria tutela della salute pubblica.*

La corretta conduzione del ciclo dei rifiuti comporta, infatti, un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale che, senza il necessario riconoscimento economico, rischierebbero di perder efficacia ed efficienza.

*Per quanto sopra premesso, la seppur comprensibile richiesta di contenimento, per le annualità 2024-2025 del coefficiente massimo di crescita delle entrate tariffarie può essere accolta, in via straordinaria e limitatamente, nella misura di 1 punto percentuale, ovvero prevedendo un **teito massimo del 5,6%** anziché del 6,6% e solo previa assicurazione dell'effettivo recupero dello stesso nelle annualità successive al 2025 come riportato nella nota di codesta Autorità territoriale.”;*

- stante l'urgenza di procedere con la preparazione della proposta deliberativa e dei relativi allegati al fine di mantenere l'appuntamento assembleare nella data prestabilita, in modo tale da garantire alle Amministrazioni Comunali la formulazione e l'approvazione degli atti di competenza in tempi utili, si è proceduto col contattare per vie brevi i rappresentanti dei Comuni (*Sindaci o loro delegati*), anche di quei Comuni che non avevano presenziato l'Assemblea informativa di venerdì 12 aprile scorso. Il risultato dei contatti ha fatto ritenere condivisibile procedere con l'elaborazione dei PEF con tetto massimo del 5,6% per le annualità 2024 e 2025 e con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025;

Ritenuto per quanto sopra di determinare i coefficienti di competenza dell'ETC, ed in particolare i coefficienti X, QL, PG, C116 e CRI, come segue:

- a) di valorizzare il coefficiente X relativo al recupero di produttività sulla base delle risultanze dei risultati in termini di RD (γ_1) ed efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo (γ_2) e sul confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento, scegliendo, laddove si ricada in un quadrante con un intervallo di riferimento, il valore intermedio (es. $X=0,2$ se ricade nel quadrante $[0,1-0,3]$);
- b) di non valorizzare il coefficiente QL per nessun Comune dell'Ambito;
- c) di non valorizzare il coefficiente PG per nessun Comune dell'Ambito;
- d) di non valorizzare il coefficiente C116 per nessun Comune dell'Ambito;
- e) di valorizzare il coefficiente CRI pari al 3,0% con un conseguente limite alla crescita massimo pari a 5,6% ritenendo tale valorizzazione adeguata in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, come documentati dalle principali Società di gestione nelle relazioni di accompagnamento;

Definiti quindi, per effetto di tali criteri, i coefficienti a livello di ambito tariffario, come riportato nell'Allegato 2.

D – Entrate tariffarie eccedenti il limite alla crescita

Considerato che il MTR-2 prevede la possibilità di rimodulare l'eventuale eccedenza delle entrate tariffarie rispetto al limite alla crescita anche nelle annualità successive al 2025, laddove l'ETC lo ritenga necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati;

Vista la richiesta dei gestori ASET spa e Marche Multiservizi spa di riconoscimento di tale eccedenza in quanto fondamentale per la *“corretta conduzione del ciclo dei rifiuti”* che comporta *“un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale”*;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, anche in considerazione degli incrementi dei costi d'esercizio, nonché per garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio anche in ottica di implementazione di miglioramenti dello stesso così come previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO1;

DOCUMENTAZIONE PEF

Dato atto che la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione delle tariffe, ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/rif è costituita da:

- a) il piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/DTAC/2023;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale.

Ritenuto opportuno, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo:

- approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento, riportato all'Allegato 3, che rimanda, per ciascun ambito tariffario, alle singole relazioni di accompagnamento trasmesse dai Gestori (riportate nell'Allegato 7) e dai Comuni (in qualità di Gestori), acquisite agli atti da parte dell'Ente;
- approvare i PEF 2024-2025, su base di ciascun ambito tariffario, secondo i formati ARERA di cui alla Determina n. 1/DTAC/2023, riportati all'Allegato 4;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente riportati nelle premesse e nell'Allegato 2;
3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente stabiliti secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati all'Allegato 2;
4. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente riportato all'Allegato 3;
5. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori, Società di gestione (Allegato 7) e Comuni (depositate agli atti dell'Ente);
6. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari 2022-2025 secondo lo schema allegato alla Determina n. 1/DTAC/2023, riportati all'Allegato 4;
7. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l'approvazione dei PEF, eventuali ulteriori riduzioni dei PEF 2024-2025 di cui al comma 1.4 della Det. 2/DRIF/2021 (contributo del MIUR, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente

territorialmente competente) rispetto a quelle comunicate all'ETC potranno essere inserite direttamente dai Comuni in fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria e successivamente comunicate all'ETC ai fini della trasmissione dei PEF ad ARERA;

8. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

Allegati:

Allegato 1 – Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale

Allegato 2 – Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale

Allegato 3 – Schema di relazione di accompagnamento

Allegato 4 – Prospetti dei PEF 24-25 – dettaglio comunale

Allegato 5 – Lettera ATA inviata ai Gestori

Allegato 6 – Lettera di risposta dei Gestori

Allegato 7 – Relazioni di accompagnamento dei Gestori

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non si rende necessario esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pesaro, 18/04/2024

EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Yuri Ricciatti

L'ASSEMBLEA

Vista la proposta presentata dal Direttore sopra riportata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma Google Meet è stata accertata da parte del Segretario verbalizzante, compresa la votazione;

Con la seguente votazione in forma palese:

Comune	Quote %	Pres./Ass. (a / p)	% Pres.	Voto (si / no)	% si	% no	Rappresentante	
ACQUALAGNA	1,25%	a	—	—	—	—	—	—
APECCHIO	0,87%	a	—	—	—	—	—	—
BELFORTE								
ALL'ISAURO	0,23%	a	—	—	—	—	—	—
BORGO PACE	0,37%	a	—	—	—	—	—	—
CAGLI	2,99%	a	—	—	—	—	—	—
CANTIANO	0,87%	a	—	—	—	—	—	—
CARPEGNA	0,50%	p	0,50%	si	0,50%	—	Mirco Ruggeri	Sindaco
CARTOCETO	1,93%	p	1,93%	no	—	1,93%	Michele Mariotti	Delegato
COLLI AL METAURO	3,03%	p	3,03%	si	3,03%	—	Pietro Briganti	Sindaco
FANO	14,78%	p	14,78%	si	14,78%	—	Massimo Seri	Sindaco
FERMIGNANO	2,19%	a	—	—	—	—	—	—
FOSSOMBRONE	2,73%	p	2,73%	si	2,73%	—	Maurizio Mezzanotti	Delegato
FRATTE ROSA	0,30%	a	—	—	—	—	—	—
FRONTINO	0,11%	a	—	—	—	—	—	—
FRONTONE	0,46%	a	—	—	—	—	—	—
GABICCE MARE	1,39%	p	1,39%	no	—	1,39%	Domenico Pascuzzi	Sindaco
GRADARA	1,18%	p	1,18%	no	—	1,18%	Filippo Gasperi	Sindaco
ISOLADELPIANO	0,24%	p	0,24%	si	0,24%	—	Giuseppe Paolini	Sindaco
LUNANO	0,42%	p	0,42%	si	0,42%	—	Mauro Dini	Sindaco
MACERATA FELTRIA	0,64%	a	—	—	—	—	—	—
MERCATELLO SUL M.	0,60%	p	0,60%	no	—	0,60%	Luca Bernardini	Delegato
MERCATINO CONCA	0,32%	a	—	—	—	—	—	—
MOMBAROCCIO	0,61%	p	0,61%	no	—	0,61%	Emanuele Petrucci	Sindaco
MONDAVIO	1,04%	p	1,04%	si	1,04%	—	Mirco Zenobi	Sindaco
MONDOLFO	3,45%	p	3,45%	si	3,45%	—	Filomena Tiritiello	Delegata
MONTECALVO IN FOGLIA	0,70%	p	0,70%	si	0,70%	—	Donatella Paganelli	Sindaco
MONTECERIGNONE	0,23%	p	0,23%	si	0,23%	—	Carlo Chiarabini	Sindaco
MONTEFELCINO	0,79%	p	0,79%	si	0,79%	—	Osvaldo Pelagaggia	Sindaco
MONTEGRIMANO	0,37%	a	—	—	—	—	—	—
MONTELABBATE	1,65%	p	1,65%	si	1,65%	—	Pierluigi Ferraro	Delegato
MONTEPORZIO	0,73%	a	—	—	—	—	—	—
PEGLIO	0,25%	p	0,25%	si	0,25%	—	Cristina Belpassi	Sindaco
PERGOLA	1,98%	p	1,98%	si	1,98%	—	Simona Guidarelli	Sindaco
PESARO	23,11%	p	23,11%	si	23,11%	—	Enzo Belloni	Delegato
PETRIANO	0,70%	a	—	—	—	—	—	—
PIANDIMELETO	0,66%	p	0,66%	si	0,66%	—	Veronica Magnani	Sindaco
PIETRARUBBIA	0,21%	p	0,21%	si	0,21%	—	Maria Assunta Paolini	Sindaco

PIOBBICO	0,68%	a	—	—	—	—	Alessandro Urbini	Sindaco
S. COSTANZO	1,29%	p	1,29%	si	1,29%	—	Stefano Giraldi	Delegato
S. LORENZO IN CAMPO	0,93%	a	—	—	—	—	—	—
S. ANGELO IN VADO	1,22%	p	1,22%	no	—	1,22%	Stefano Parri	Sindaco
S. IPPOLITO	0,45%	p	0,45%	si	0,45%	—	Marco Marchetti	Sindaco
SASSOCORVARO								
AUDITORE	1,53%	p	1,53%	si	1,53%	—	Giuseppe Zito	Delegato
SERRA S. ABBONDIO	0,38%	p	0,38%	si	0,38%	—	Ludovico Caverni	Sindaco
SESTINO	0,64%	a	—	—	—	—	—	—
TAVOLETO	0,26%	p	0,26%	si	0,26%	—	Stefano Pompei	Sindaco
TAVULLIA	2,01%	p	2,01%	si	2,01%	—	Francesca Paolucci	Sindaco
TERRE ROVERESCHE	1,59%	p	1,59%	no	—	1,59%	Antonio Sebastianelli	Sindaco
URBANIA	1,96%	a	—	—	—	—	—	—
URBINO	4,52%	p	4,52%	si	4,52%	—	Maurizio Gambini	Sindaco
VALLEFOGLIA	3,63%	p	3,63%	as	—	—	Mirco Calzolari	Delegato
PROVINCIA	5,00%	p	5,00%	si	5,00%	—	Giuseppe Paolini	Presidente

VALORI RIFERITI AI SOLI PRESENTI					
	Quote %	% Pres.	% si	% no	favor. + contr. = 95,65%
TOTALI	100,00%	83,38%	85,41%	10,24%	astenuti = 4,35%

- presenti n. 33 enti su 52
- astenuti un ente rappresentante il 4,35% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza (Comune di Vallefoglia);
- votanti: n. 32 enti rappresentanti il 95,65% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza, di cui:
 - FAVOREVOLI: n. 25 enti rappresentanti l'85,41% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza.
 - CONTRARI: n. 7 enti rappresentanti il 10,24% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza (Comuni di Cartoceto, Gabicce Mare, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Sant'Angelo in Vado, Terre Roveresche).

pertanto a maggioranza

DELIBERA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente riportati nelle premesse della proposta di delibera e nell'Allegato 2;
3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente stabiliti secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati all'Allegato 2;
4. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell'Ente

Territorialmente Competente riportato all'Allegato 3;

5. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori, Società di gestione (Allegato 7) e Comuni (depositate agli atti dell'Ente);
6. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari 2022-2025 secondo lo schema allegato alla Determina n. 1/DTAC/2023, riportati all'Allegato 4;
7. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l'approvazione dei PEF, eventuali ulteriori riduzioni dei PEF 2024-2025 di cui al comma 1.4 della Det. 2/DRIF/2021 (contributo del MIUR, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente) rispetto a quelle comunicate all'ETC potranno essere inserite direttamente dai Comuni in fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria e successivamente comunicate all'ETC ai fini della trasmissione dei PEF ad ARERA;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA ALTRESÌ

- presenti n. 33 enti su 52
- astenuti un ente rappresentante il 4,35% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza (Comune di Vallefoglia);
- votanti: n. 32 enti rappresentanti il 95,65% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza, di cui:
 - FAVOREVOLI: n. 25 enti rappresentanti l'85,41% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza.
 - CONTRARI: n. 7 enti rappresentanti il 10,24% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza (Comuni di Cartoceto, Gabicce Mare, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Sant'Angelo in Vado, Terre Roveresche).

Pertanto a maggioranza, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.T.A.
Paolini Giuseppe

Il Segretario dell'A.T.A.
Ranocchi Michele

Il presente atto è esecutivo il 19/04/2024

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, co 3, del D.Lgs 267/2000

per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co 4 del D.Lgs 267/2000
Pesaro, 19/04/2024

Il Segretario dell'A.T.A.
Ranocchi Michele

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente (sito internet www.atariufiuti.pu.it) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 commi 1 e 5 come modificati dal D.L 194/2009 art. 2 comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal 19/04/2024 al 04/05/2024 senza rilievi.

Pesaro, 19/04/2024

Il Segretario dell'A.T.A.

Ranocchi Michele

ALLEGATO 3

SCHEMA di RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (Redatta sulla base dello Schema Tipo di cui Allegato 2 Det. 1/DTACDRIF/2021)

COMUNE DI

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1. COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	3
1.2. SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	3
1.3. IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DELL'ATA 1 PESARO – URBINO	3
1.4. DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	4
1.5. ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE	4
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI (G)	4
3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO	4
4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE	4
5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	5
5.1. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	5
5.1.1. COEFFICIENTE DI RECUPERO DELLA PRODUTTIVITÀ	6
5.1.2. COEFFICIENTI QL (VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO) E PG (VARIAZIONI DI PERIMETRO GESTIONALE)	7
5.1.3. COEFFICIENTE C116	8
5.1.4. COEFFICIENTE CRI _A	9
5.2. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ	9
5.2.1. COMPONENTE PREVISIONALE CO ₁₁₆	9
5.2.2. COMPONENTE PREVISIONALE CQ	9
5.2.3. COMPONENTE PREVISIONALE COI	9
5.3. AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	10
5.4. VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING	10
5.4.1. DETERMINAZIONE DEL FATTORE B	11
5.4.2. DETERMINAZIONE DEL FATTORE Ω	11
5.5. CONGUAGLI	12
5.6. VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	12
5.7. RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO	14
5.8. RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	15
5.9. RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE	15
5.10. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	16
5.11. ULTERIORI DETRAZIONI	16
5.12. MONITORAGGIO DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	16



Assemblea Territoriale d'Ambito - Pesaro e Urbino

Allegato A1: Relazione del Comune

Allegato A2: Relazione del Gestore (ASET, Onofaro, Marche MultiServizi, Rieco)

1. PREMESSA

1.1. Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'Ente Territorialmente Competente per i Comuni della Provincia di Pesaro Urbino e per il Comune di Sestino è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro Urbino.

L'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 1 Pesaro Urbino è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti*”, a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della Provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Sestino (Provincia di Arezzo) nonché della Provincia stessa della “*Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro Urbino*” perfezionata in data 24 ottobre 2013.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito all'Allegato 2 della Determinazione n. 1/DTAC/2023 ed ha il fine di coordinare in forma unitaria le relazioni di accompagnamento predisposte singolarmente dai vari gestori operanti nel territorio del Comune riportate come allegati alla presente, nello specifico:

Allegato A1: Relazione del Comune;

Allegato A2: Relazione del Gestore (ASET, Onofaro, Marche MultiServizi, Rieco)

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di _____.

1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori.

GESTORE 1	GESTORE 2
<p>ASET/ MMS/ RIECO/ ONOFARO/</p>	<p>COMUNE DI _____</p>

1.3. Impianti di chiusura del ciclo integrato dell'ATA 1 Pesaro – Urbino

I rifiuti prodotti nel Comune sono conferiti presso gli impianti di chiusura del ciclo riportati nella seguente tabella:

IMPIANTI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
	COMPOSTAGGIO	
	DIGESTIONE ANAEROBICA - COMPOSTAGGIO	
	DISCARICA	

1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- i dati funzionali all'implementazione del **PEF 2024-2025** caricati su una apposita scheda raccolta dati predisposta da ATA. Tali dati sono stati successivamente utilizzati per il completamento dello schema tipo di cui all'allegato 1 della determina 1/DTAC/2023;
- **la relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina 1/DTAC/2023;
- **la dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina 1/DTAC/2023, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

1.5. Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI (G)

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

Ai sensi dell'art 28, comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato una specifica Scheda di Raccolta dati popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle suddette fonti contabili questo ETC ha verificato:

- a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- b) la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici format di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti.

La validazione dei dati, in considerazione delle complessità applicative del MTR-2, si è sviluppata attraverso un costante confronto fra ATA ed il Gestore del Servizio tramite incontri e richieste di integrazioni/chiarimenti alla documentazione fornita, ad esito del quale è stato possibile verificare

la completezza e la coerenza della documentazione rispetto al Bilancio di esercizio ed al libro cespiti (ove disponibili).

Per quanto riguarda le componenti di PEF di competenza del Comune ATA ha provveduto a mettere a disposizione una scheda di raccolta dati semplificata ed uno schema di Relazione di Accompagnamento in cui evidenziare il riferimento alle fonti contabili, attraverso cui gli stessi Comuni hanno fornito i dati contabili relativi all'annualità 2022 e 2023 di competenza del servizio di igiene urbana.

Rispetto a tali dati, l'attività di validazione di ATA si è concretizzata attraverso la verifica della completezza dei dati e della coerenza con quanto riportato in relazione di accompagnamento. Non sempre è stato possibile trovare un puntuale riscontro contabile rispetto ai dati forniti.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto della attività di validazione risulta agli atti ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Riguardo al limite alla crescita, la delibera 363/2021/R/RIF, prevede che in ciascun anno $a=\{2022,2023,2024,2025\}$ il totale delle entrate tariffarie debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Con il parametro ρ_a definito dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 2,7%
- X_a = recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'intervallo compreso tra 0,1% e 0,5%
- QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 4%
- PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 3%

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può altresì valorizzare il coefficiente $C116_a$ per l'eventuale necessità di copertura delle componenti previsionali connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs n. 116/20. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente può altresì valorizzare il coefficiente CRI_a che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, in relazione ai parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi - assume per i PEF 2024 e 2025 il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2024	ANNO 2025
--------------------	-----------	-----------

rpi	2,7%	2,7%
X
QL
PG
C_{116}
CRl_a
ρ

5.1.1. Coefficiente di recupero della produttività

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, il coefficiente di recupero della produttività deve essere quantificato nel rispetto delle condizioni riportate nella seguente tabella.

		$CU_{EFF, A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF, A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a \geq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Dove:

- $CU_{eff, a-2}$ rappresenta il costo unitario effettivo che, come alla lettera a) dell'articolo sopra citato, viene calcolato, in sede di prima determinazione tariffaria, con la seguente formula:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020})/q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- γ_a sono i livelli di qualità ambientale delle prestazioni, espressi dalla somma delle seguenti componenti:
 - $\gamma_{1,a}$: raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata
 - $\gamma_{2,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

Tenuto conto che i dati di riferimento della formula rappresentata dall'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF erano espressi in relazione alla prima determinazione tariffaria, ai fini dell'aggiornamento del coefficiente di recupero di produttività per i PEF 2024-2025, sono stati presi in considerazione, come dettagliato anche nell'Allegato 1 di cui alla determina 1/DTAC/2023, i dati CU_{eff} , TV , TF , q relativi rispettivamente alle annualità 2022 e 2023.

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Per quanto riguarda il confronto tra costo unitario effettivo e benchmark sulla base dei valori riportati nella successiva tabella risulta quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)
CUEFF (CENT€/KG)
BENCHMARK DI RIFERIMENTO (CENT€/KG)
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)

- Per quanto riguarda la misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ (per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2) emerge per ciascun anno del biennio quanto segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$
$\gamma_{2,a}$
$1 + \gamma_a$
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	$CU_{EFF, a-2}$	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X_a
ANNO 2024
ANNO 2025

5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come previsto dal comma 10.1 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, in ciascun anno del quadriennio (2022-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella

seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a

Il coefficiente QL_a assume i sopra indicati valori in quanto sono previsti miglioramenti dei livelli di qualità in relazione all'introduzione di COI, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 5.2.3 (modificare/integrare manualmente sulla base di quanto evidenziato in relazione di accompagnamento)

	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a

Il coefficiente PG_a assume i sopra indicati valori in quanto sono previste variazioni nelle attività gestionali in relazione all'introduzione di COI, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 5.2.3 (modificare/integrare manualmente sulla base di quanto evidenziato in relazione di accompagnamento)

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del biennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2

5.1.3. Coefficiente C116

Non si è resa necessaria la valorizzazione del coefficiente C_{116} .

5.1.4. Coefficiente CRI_a

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tenuto conto degli effetti che la dinamica dei prezzi ha provocato, questo ETC ritiene, per l'ambito tariffario in esame, di valorizzare il coefficiente CRI_a come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
CRI_a

5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale CO_{116_a} , CQ_a e COI_a proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

COSTI PREVISIONALI										
	2024					2025				
Costi previsionali parte variabile	0	0	0	totale Gestori	0	0	0	0	totale Gestori	0
$CO_{esp,116,17a}$				-					-	
$CO_{esp,17a}$				-					-	
$COI_{esp,17a}$				-					-	
Costi previsionali parte fissa	0	0	0	totale Gestori	0	0	0	0	totale Gestori	0
$CO_{esp,116,17a}$				-					-	
$CO_{esp,17a}$				-					-	
$COI_{esp,17a}$				-					-	

5.2.1. Componente previsionale CO_{116}

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO_{116} .

5.2.2. Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CQ.

5.2.3. Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, risulta valorizzata la componente COI, in particolare, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della relazione di accompagnamento del Gestore, risulta che:

- I $COI_{TV,a}^{exp}$ sono:
 - per euro XXX.000 la previsione di spesa (del 2024) collegata alla ...
Si ritiene opportuno indicare come target il raggiungimento per l'anno X, con consolidamento nelle annualità successive, di un valore di raccolta differenziata per il Comune di X pari ad almeno il xx% con un incremento di x punti rispetto al valore dell'annualità X (ultimo dato ufficiale certificato da X) che è pari al XX,XX%.
 - per euro XXX.000 la previsione di spesa (dal 2025) collegata a ...
- I $COI_{TV,a}^{exp}$ sono:
 - per euro XXX.000 la previsione di spesa (dal 2024) collegata ad interventi di miglioramento della qualità del servizio di spazzamento ...

inserimento manuale prendendo le info da Relazione di Accompagnamento Gestore e i costi dal foglio "IN_COexp-RC-T"

L'operatore si assume il rischio di conseguire gli obiettivi a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore ASET, Onofaro, Marche MultiServizi, Rieco per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.

5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing

Per definire lo sharing relativo ai seguenti ricavi:

- AR_a : ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- $AR_{sc, a}$: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore b_a , nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- il fattore $b_a (1+\omega_a)$ e, per farlo, deve valorizzare il parametro ω_a nell'intervallo [0.1,0.4] secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il $\gamma_{1,a}$: ai valori della raccolta differenziata certificati dalla ISPRA per l'anno 2022, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2022 fosse almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs

152/2006) e con il Piano d'Ambito che fissa l'obiettivo di %RD al 76,5% per l'anno 2022 e al 78,8% e al 2023

- Per il $\gamma_{2,a}$: in relazione all'efficacia delle attività di preparazione al "riutilizzo" ed al "riciclo". Al coefficiente γ_2 può essere assegnato una valutazione soddisfacente solo se il macro-indicatore R1 risulta superiore a 0,85. Il parametro γ_2 è stato pertanto valorizzato tenendo conto del valore del macro-indicatore R1 raggiunto, ed in particolare:
 - 0,5 come soglia minima del R1 sotto la quale prendere a riferimento il valore Y_2 più penalizzante;
 - 1 come soglia massima di R1 sopra la quale prendere a riferimento il valore Y_2 più premiante

Per tutti i valori intermedi è stato valorizzato il coeff. Y_2 utilizzando una interpolazione lineare tra il valore minimo e massimo di R1 nell'intervallo di riferimento (0,5 – 0,85 se Y_2 non soddisfacente e 0,85-1 se Y_2 soddisfacente).

Per l'ambito tariffario, considerato che il valore del macro indicatore R1, per le annualità 2024 e 2025, è pari a sono state espresse le seguenti valutazioni:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$Y_{1,a}$
$Y_{2,a}$

5.4.1. Determinazione del fattore b

In considerazione dei rilevanti incrementi di costi ammissibili a riconoscimento tariffario dovuti in larga parte alle dinamiche inflattive, pur in presenza di un contesto gestionale che presenta ottimi livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle azioni di avvio a riciclo, si è ritenuto opportuno valorizzare il coeff. b in corrispondenza del valore massimo (0,6) in maniera da minimizzare l'impatto tariffario sugli utenti.

	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0,6	0,6

5.4.2. Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del biennio 2024-2025, come

Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e/o integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, non risultano previste rinunce alla copertura integrale dei propri costi ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF.

Oppure

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del biennio 2024-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nella successiva tabella:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI										
	2024					2025				
	0	0	0	totale gestori	0	0	0	0	totale gestori	0
CRT _v				-					-	
CIS _v				-					-	
CIR _v				-					-	
CRD _v				-					-	
CO _{esp.11&12.v}				-					-	
CO _{esp17.v}				-					-	
CO _{esp19.v}				-					-	
b _v				-					-	
AR _v				-					-	
b(AR_v)				-					-	
b _v				-					-	
o _v				-					-	
b(1+o _v)				-					-	
AR _{sc.v}				-					-	
b(1+o_v)AR_{sc.v}				-					-	
Quota residua relativa a RCND _v				-					-	
Quota residua relativa alle componenti RCU _v				-					-	
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scostamento CO _{esp.17.v}				-					-	
Scostamento CO _{esp.19.v}				-					-	
Recupero CO _{esp.17.v} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)				-					-	
Recupero CO _{esp.19.v} (solo se a vantaggio degli utenti)				-					-	
Recupero CO _{esp.11&12.v}				-					-	
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)				-					-	
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di preputazione, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/mt)				-					-	
Recupero conguaglio 2023 - parte variabile				-					-	
RC _{tot.tv.v}				-					-	
IVA indebitabile - PARTE VARIABILE				-					-	
Recupero della [T(a-2)Tmax] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-					-	
detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/R/RIF - parte variabile				-					-	

A.T.A.1 - PESARO E URBINO PROT. N.0000608 DEL 19-04-2024 partenza

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RII PER I COSTI FISSI

	2024				2025			
	0	0	0	totale gestori	0	0	0	totale gestori
CSL_a								
CARG _a								
CGG _a								
CDD _a								
CO ₁₁ _a								
CC_a								
Amma _a								
Acc _a								
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche								
- di cui per crediti								
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento								
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie								
R _a								
Ric _a								
CR _a								
CK_a								
CO_{sup.116.F.a}								
CO_{sup.116.F.a}								
CO_{sup.116.F.a}								
Quota residua relativa alle componenti RCUs								
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità								
Scostamento CO _{sup.116.F}								
Recupero CO _{sup.116.F} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)								
Recupero CO _{sup.116.F} (solo se a vantaggio degli utenti)								
Recupero CO _{sup.116.F}								
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità								
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di pulizia, preselezione o pretattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RII)								
Recupero differenza valori Wacc e Sic								
Recupero conguaglio ¹⁰⁰³ parte fissa								
RC_{tot.15.a}								
Iva Indetribuibile - PARTE FISSA								
Recupero dello [Tto-T]max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA								
detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/R/RII - parte fissa								

5.8. Rimodulazione dei conguagli

In considerazione della previsione dell'articolo 17.2 del MTR-2 di potersi avvalere della facoltà di rimodulare i conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, questo ETC, con procedura partecipata dal gestore, **ha/non ha** provveduto con la seguente rimodulazione dei conguagli.

GESTORE	RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART 17.2 DEL MTR-2

5.9. Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Qualora i limiti tariffari non consentano l'intera copertura delle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria della gestione, si rende necessario procedere con la rimodulazione delle entrate tariffarie, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentire il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025, come previsto dall'art. 4.5 del MTR-2

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al recupero delle eccedenze del Gestore, secondo quanto riportato nella tabella successiva, avendo comunque verificato con il Comune la permanenza dell'equilibrio economico finanziario della sua gestione:

2024					2025				
SUPERAMENTO DEL LIMITE					SUPERAMENTO DEL LIMITE				
istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2					istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2				
della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$					della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$				
della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ - PARTE VARIABLE					della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ - PARTE VARIABLE				
della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ - PARTE FISSA					della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ - PARTE FISSA				
#DIV/0!					#DIV/0!				

2024					2025				
0	0	0	totale gestori	0	0	0	0	0	0
distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABLE					distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABLE				
distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA					distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA				
distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE					distribuzione del delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE				
#DIV/0!					#DIV/0!				

Recupero negli anni successivi della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ c. 4.5 MTR-2

	2024					2025					Post 2025				
	0	0	0	totale gestori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE															
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA															
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE															

Delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ 2022 e 2023 di cui al comma 4.5 del MTR-2 rinviato a recupero alle annualità 2024 e 2025

2022-2023				
0	0	0	totale gestori	0
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE				
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE				

5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.11. Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABLE		
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA		
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	-	-

Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In ciascun anno a il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si,a}}^{AGG}}{CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}}$$

dove:

- $AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$ rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del

conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari

- $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.


In merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} i gestori hanno evidenziato l'indisponibilità dei dati richiesti per la valorizzazione delle grandezze utili al calcolo dell'indicatore e, pertanto, il calcolo è stato effettuato di default come indicato nel foglio "IN_Calcolo H" del Tool ARERA di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, con relativa assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

I suddetti calcoli di default hanno determinato il valore H di partenza e la classe di appartenenza come segue:

H e obiettivi
H_{2024}^{AGG}
$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$
H
Classe di appartenenza

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
-		
-		
0,0%	5,0%	10,0%
I	I	H

	2024			2025		
	Carpegna			Carpegna		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	46.131	-	46.131	37.264	-	37.264
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	9.947	-	9.947	14.401	-	14.401
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	67.075	-	67.075	69.022	-	69.022
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	159.610	-	159.610	139.559	-	139.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{11&14}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₄	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₄	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.418	-	22.418	15.804	-	15.804
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	13.451	-	13.451	9.483	-	9.483
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	18.779	-	18.779	29.857	-	29.857
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	13.521	-	13.521	21.497	-	21.497
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} ₁₄	4.200	-	4.200	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indelebile - PARTE VARIABILE	-	15.996	15.996	-	15.996	15.996
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	30.224	-	30.224	107.380	-	107.380
ΣI_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	290.216	15.996	306.211	336.645	15.996	352.641
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.215	34.826	36.041	1.924	33.326	35.250
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.878	22.878	-	21.893	21.893
Costi generali di gestione CGG	37.716	24.164	61.880	49.146	23.124	72.270
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Alli costi CO _{Al}	3.930	3.003	6.933	5.126	2.873	7.999
Costi comuni CC	41.646	50.045	91.691	54.272	47.890	102.162
Ammortamenti Amm	22.742	-	22.742	25.821	-	25.821
Accantonamenti Acc	5.114	48.137	53.252	5.808	46.064	51.873
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	5.114	1.137	6.251	5.808	1.088	6.896
- di cui per crediti	-	47.000	47.000	-	44.974	44.974
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.654	1.069	7.724	7.865	1.023	8.888
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	1.175	-	1.175	1.649	-	1.649
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	35.685	49.206	84.892	41.143	47.087	88.230
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{11&14}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₄	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{OP} ₁₄	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} ₁₄	2.158	-	2.158	425	-	425
Oneri relativi all'IVA indelebile - PARTE FISSA	-	13.062	13.062	-	13.062	13.062
Recupero della (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	56.980	-	56.980	32.973	-	32.973
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	137.684	147.140	284.823	129.886	141.366	271.252
ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	427.900	163.135	591.035	466.532	157.361	623.893
ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	427.900	163.135	591.035	466.532	157.361	623.893
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			79%			79%
q _{o2} Ton			895,24			895,24
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			37,83			38,78
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,26			37,26
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,17			-0,17
Totale y			-0,17			-0,17
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
βI _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR _I _o			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (1+γ)			5,50%			5,50%
ΣI _{Va}			1.0550			1.0550
ΣI _{Va-1}			591.035			623.893
ΣI _{Fa-1}			218.776			198.832
ΣI _{Fa}			128.404			167.443
ΣI _{Fa-1}			347.180			366.275
ΣI _{Fa} / ΣI _{Fa-1}			1,7024			1,7033
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣI _{Va} -ΣI _{max})			366.275			386.420
			224.760			237.473
I _{Va} dopo distribuzione della (ΣI _{Va} -ΣI _{max})			182.836			238.101
I _{Fa} dopo distribuzione della (ΣI _{Va} -ΣI _{max})			104.711			148.319
I_{Va}+I_{Fa} dopo distribuzione della (ΣI_{Va}-ΣI_{max})			287.547			386.420
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			616			616
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			361			361
ΣI_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			198.216			237.485
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			167.081			147.957
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			365.297			385.442
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,81			0,81
Calcolo H di partenza						
AR ²⁰²² _{sc} si			28.693			
CRD ²⁰²² _{sc} si			149.173			
H di partenza			19,2%			
Classe di partenza H			H			
Obiettivi						
Classe obiettivo			23,2%			24,7%
			G			G



UTENZE DOMESTICHE				
Tariffa al mq. per famiglie con	KA	KB	PARTE FISSA (al mq)	PARTE VARIABILE
N. 1 Occupante	0,82	0,65	0,39323 €	52,6435 €
N. 2 Occupanti	0,92	1,25	0,44119 €	101,237 €
N. 3 Occupanti	1,03	1,5	0,49394 €	121,485 €
N. 4 Occupanti	1,1	2	0,52751 €	161,980 €
N. 5 Occupanti	1,17	2,3	0,56107 €	186,277 €
N. 6 e più Occupanti	1,21	2,6	0,58026 €	210,574 €

UTENZE NON DOMESTICHE					
CODICE	ATTIVITA'	KC	KD	PARTE FISSA (al mq)	PARTE VARIABILE (al mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93	0,6630 €	0,4271 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,68	5	1,3260 €	0,7288 €
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65	0,8385 €	0,5320 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95	0,4485 €	0,2842 €
5	Alberghi con ristorante	1,02	7,5	1,9890 €	1,0931 €
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52	1,2675 €	0,8045 €
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88	1,8135 €	1,1485 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,93	7,87	1,8135 €	1,1471 €
9	Banche ed istituti di credito	0,53	4,52	1,0335 €	0,6588 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86	7,28	1,6770 €	1,0611 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31	1,6770 €	1,0654 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	5,75	1,3260 €	0,8381 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82	1,7940 €	1,1398 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	3,57	0,8190 €	0,5203 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	4	1,0335 €	0,5830 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3	21,28	5,8500 €	3,1016 €
17	Bar, caffè, pasticceria	2,1	16,26	4,0950 €	2,3699 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,88	16,2	3,6660 €	2,3612 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,6	2,2035 €	1,3992 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,3	27,97	6,4350 €	4,0766 €
21	Discoteche, night club	1	8,51	1,9500 €	1,2403 €
22	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,43	4	0,8385 €	0,5830 €

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 30/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mirco Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **03/05/2024** al **18/05/2024** con progressivo n. **208** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____** per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
- E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri
